

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-5346 del 16/10/2023 |
| Oggetto | DEMANIO SUOLI AREA OVEST - Concessione per occupazione di area demaniale del fiume Po in comune di Colorno (PR) - Richiedente Società Agricola Salvini - Procedimento PR23T0034 - Pratica 31369/2023 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2023-5544 del 13/10/2023 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma |
| Dirigente adottante | PAOLO MAROLI |

Questo giorno sedici OTTOBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. Società Agricola Salvini. Concessione per l'occupazione di area demaniale del fiume Po in comune di Colorno (PR), corso d'acqua: fiume Po, uso: rampa. Procedimento PR23T0034 - Pratica 31369/2023

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- a L. 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 - 28/10/2019 n. 1845 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia

regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 106/2018, e 126/2021 al sottoscritto Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Parma compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE con identificativo PG/2023/111775 del 27/06/2023, con la quale il Signor Salvini Francesco (C.F. SLVFNC79A07G337H), legale rappresentante per la Ditta Società Agricola Salvini (P.I.V.A. 02164140341), ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n° 7/2004 e ss.mm. e ii., il rilascio della concessione per l'occupazione dell'area demaniale di circa m² 83,27 ubicata in sponda destra del Fiume Po nel comune di Colorno (PR), ed identificata al N.C.T. del suddetto comune al foglio 2 mappali 34 e 55 parte e foglio 19 mappale 22 parte per uso 2 rampe;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n 7/2004, in data 19/07/2023 sul BURERT (parte seconda) n° 194, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- dei pareri favorevoli, con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:
 - Agenzia Interregionale per il Fiume Po - A.I.Po (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 119688 del 10/07/2023);
 - Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 151120 del 06/09/2023);

ACCERTATO che la Ditta richiedente:

- in data 26/06/2023 ha corrisposto le spese istruttorie pari a € 75,00;
- in data 03/10/2023 ha versato la somma pari a € 44,23 a titolo di canone 2023 in ragione dei ratei mensili ottobre-dicembre;
- in data 03/10/2023 ha versato la somma pari a € 250,00 a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest" Chiara Melegari;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Parma;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di assentire**, ai sensi della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., alla ditta Società Agricola Salvini (P.I.V.A. 02164140341), la concessione per l'occupazione di area demaniale di circa m² 83,27, pertinenza idraulica del Fiume Po, ubicata in comune di Colorno (PR), Località Mezzano Rondani e Case Rondello ed identificata al N.C.T. del suddetto comune al foglio 2 mappali 34 e 55 parte e foglio 19 mappale 22 parte per uso 2 rampe- Procedimento PR23T0034;
- di stabilire che** la concessione è valida per **anni 6 (sei)** fino al 31/12/2028;
- di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e

sostanziale, sottoscritto per accettazione dal Concessionario in data 03/10/2023 (nota ricevuta al protocollo ARPAE PG/2023/168063 del 04/10/2023);

- d) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- l'importo del canone annuale ai sensi dell'art 20 della LR 7/2004 risulta pari a 176,92;
- quanto dovuto per l'anno 2023 è stato pagato in ragione dei 3 ratei mensili residui;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in 250,00 € è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla Società Agricola Salvini P.I.V.A. 02164140341, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PR23T0034.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di 83,27 mq per uso 2 rampe come unico accesso a terreni di proprietà, ubicata in comune di Colorno (PC), sponda destra del fiume Po, censita al N.C.T. del comune di Colorno (PR) al foglio 2 mappali 34 e 55 parte e foglio 19 mappale 22 parte.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni 6 (sei) fino al 31/12/2028
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di due annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata

sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'anno 2023 ammonta a € **44,23 in ragione di ratei mensili**
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
2. Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **250,00**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valu-

tazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico.

co nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel
parere idraulico rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po – AIPo - assunto al
prot. ARPAE n. 119688 del 10/07/2023
Valutazione Incidenza – VINCA espressa dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità
assunto al prot. ARPAE n.
allegati al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale;

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della
presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n.
7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disci-
plinare.

**DETERMINAZIONE N. 554 DEL 01/09/2023**

OGGETTO: ZSC/ZPS IT 4020017 AREE DELLE RISORGIVE DI VIAROLO, BACINI DI TORRILE, FASCIA GOLENALE DEL PO. VALUTAZIONE DI INCIDENZA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME PO AD USO RAMPA. PRATICA N. 24897/2023 PROCEDIMENTO N. PR23T0034. RICHIEDENTE SOCIETA' AGRICOLA SALVINI.

IL RESPONSABILE DI Servizio Autorizzazioni Ambientali**Visti:**

- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n.1816 del 22.09.2003 "Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree della Regione Emilia-Romagna designate come (ZPS) Zone di Protezione Speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n.893 del 02.07.2012 Revisione dei perimetri dei siti natura 2000 ed individuazione di nuovi siti aggiornamento della banca-dati di rete natura 2000;
- la L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" (art. 13 c. 1);
- la L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- la L.R. 4/2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- gli art.25,26, 27 e 28 della L.R. 20 maggio 2021 n. 4 "Legge Europea per il 2021";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R. 6/2005)";
- la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la direttiva 2009/147/CEE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il DPR n. 357 dell'08.09.1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm.ii;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1191 del 30.07.2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. n. 7/04";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 667 del 18.05.2009 "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018 "Approvazione delle modifiche alle Misure Generali di conservazione, alle Misure Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1336 del 1° agosto 2022 "Approvazione Misure Specifiche di Conservazione dei Siti interessati dal progetto Life Eremita";



- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2019 “Designazione di 116 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”;
- il Regolamento Regionale 1° agosto 2018 n.3 “Approvazione del Regolamento Forestale in attuazione dell’art. 13 della L.R. n.30/81”;
- il “Regolamento relativo all’applicazione delle spese di istruttoria nei procedimenti di rilascio di autorizzazioni ambientali dell’Ente di Gestione per i Parchi e per la Biodiversità Emilia Occidentale” approvato con delibera di Comitato Esecutivo n.° 111 del 22/12/2020;
- il “Regolamento per il rilascio del nulla osta dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale”, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.1203 del 21 settembre 2020;
- il decreto del Presidente dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n. 2 del 27.01.2022 di nomina delle posizioni organizzative a valere per il periodo dal 01.02.2022 al 31.12.2023;

Vista la nota 134881/2023 del 03/08/2023 assunta a protocollo n. 4242 del 03.08.2023 dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, con la quale ARPAE-SAC di Parma ha trasmesso la richiesta di valutazione di incidenza per il rilascio della concessione di occupazione di aree demaniali in Comune di Colorno (PR) con contestuale realizzazione di rampa di accesso, richiesta dalla Società Agricola Salvini, Pratica n. 24897/2023 - Procedimento n. PR23T0034, ubicata in sponda destra del fiume Po ed identificata al foglio 2 mappale 34 e 55 parte e foglio 19 mappale 22 parte;

Considerato che:

- la richiesta di concessione demaniale è connessa alla contestuale realizzazione di due rampe di accesso al fondo agricolo di proprietà, in area identificata al Catasto Terreni del Comune di Colorno nel seguente modo: rampa 1) al Foglio 2, Mappali 34 e 55 parte e rampa 2) al Foglio 19, Mappale 22 parte;
- il terreno demaniale su cui verrà realizzata la suddetta rampa 2) ricade all’interno del Sito Rete Natura 2000 denominato ZSC/ZPS IT 4020017 – Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po, senza interferire con habitat di interesse comunitario;
- con l’intervento alla rampa 2) sarà apportata una modifica alla rampa esistente di collegamento della sommità dell’argine con la prima bancata, al fine di migliorare la lavorazione agraria del campo sottostante, mentre la seconda rampa verrà realizzata al fine di collegare la prima bancata alla carraia esistente;
- l’intervento avrà le seguenti caratteristiche dimensionali: prima rampa 3,50 m x 15,00 m = 52,5 m², porzione seconda rampa= 30,77 m², totale superficie da occupare 83,27 m²;
- le rampe verranno realizzate con escavatore cingolato utilizzando terra classificata come da analisi del laboratorio Geotecnologico Emiliano, miscelata con sabbia, come da accordi del proponente con AIPO, come si evince dalla documentazione allegata all’istanza;

Visto il modulo A2 di pre-valutazione di incidenza;



Ritenuto di provvedere in merito, per propria competenza;

DETERMINA

1. Di concludere favorevolmente la procedura di Valutazione di Incidenza evidenziando che il rilascio della concessione per l'occupazione di aree demaniali del fiume Po ad uso rampa d'accesso al fondo agricolo sopra descritta, richiesta dalla Società Agricola Salvini, Pratica n. 24897/2023 - Procedimento n. PR23T0034, non determina una incidenza negativa sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario presenti nella ZSC/ZPS IT 4020017 – Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po;
2. Di dare atto che la presente valutazione di incidenza si intende rilasciata nei limiti delle competenze dell'Amministrazione scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti;
3. Di dare atto che il proponente è tenuto a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della presente autorizzazione, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevato questo Ente da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale;
4. Di dare atto che la presente determina:
 - va inserita nel registro delle determinazioni;
 - va trasmessa all'Area Vigilanza e all'Area Conservazione dell'Ente;
 - va trasmessa, all'Arpae-SAC di Parma e per conoscenza alla Società Agricola Salvini, tramite il tecnico incaricato Manfrini geom. Valerio, al Comune di Colorno (PR), al Gruppo Carabinieri Forestali di Parma-Piacenza e al Nucleo Carabinieri Forestali di Colorno;
 - va pubblicata per estratto ai sensi della L. 394/91 art. 13, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Il Responsabile di Area
PORTA STEFANO / InfoCamere S.C.p.A.
*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Spett. le

Società Agricola Salvini
Località Sanguigna, 133
43052 Colorno (PR)

c.a. Geom. Valerio Manfrini
PEC: valerio.manfrini@geopec.it

E p.c.

ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA
P.le Della Pace, 1
43121 PARMA
PEC : aoopr@cert.arpa.emr.it

Parma,

Prot. Classifica: 6.10.20_21/2015C/A_19_67

Oggetto: Richiesta parere autorizzativo alla realizzazione di due rampe lato campagna di accesso al rilevato arginale posto in sponda idraulica destra del fiume Po in Comune di Colorno (PR).

Richiedente: Società Agricola Salvini

VISTA l'istanza della Società Agricola Salvini pervenuta a questo Ufficio in data 19/06/2023 al N. prot. 00015434 con la quale veniva richiesto il parere di competenza relativo alla realizzazione di due rampe di accesso all'argine destro del fiume Po in Comune di Colorno (PR). In particolare la prima rampa prevede il collegamento della sommità dell'argine con la banca arginale e il collegamento di quest'ultima alla carraia presente in corrispondenza del fondo agricolo identificato al Catasto Terreni del Comune di Colorno al Foglio 2, Mappale 121. Lo stesso sistema di rampe viene realizzato anche per il collegamento della sommità arginale con il fondo agricolo meglio identificato al Catasto Terreni del Comune di Colorno al Foglio 19, Mappale 175. È prevista inoltre la rimozione di un tratto di rampa esistente posta al piede del rilevato su terreno privato.

ESAMINATA la documentazione tecnica progettuale allegata all'istanza, predisposta dallo Studio Geometri Delfrate Manfrini comprendente planimetrie e sezioni nello stato di fatto e in quello di progetto e relazione

tecnica;

VISTE inoltre le comunicazioni pregresse intercorse con lo scrivente Ufficio tramite mail del 22/11/2022 e dell'11/05/2023, nonché il sopralluogo eseguito alla presenza dei proprietari del fondo e del progettista;

PRESO ATTO CHE l'intervento proposto prevede la realizzazione delle rampe con materiale terroso con caratteristiche granulometriche idonee (v. Rapporto di prova n. 349 /V/P dell'11/04/2023 del Laboratorio Geotecnologico Emiliano Srl, n.ro Prot. 00016056 del 23/06/2023);

CONSIDERATO che le aree interessate dall'intervento risultano localizzate in corrispondenza del limite di fascia B esondabile del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico);

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*", in particolare gli artt. 93 e seguenti;

VISTO il R.D. 9/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.26/2001 del 18/12/2001;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);

VISTO il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po approvato con deliberazione n.2/2016 nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016 e l'aggiornamento del 2021 approvato con deliberazione n. 5/2021;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

**ESPRIME PARERE POSITIVO
ai soli fini idraulici**

alla realizzazione di due rampe lato campagna di accesso al rilevato arginale posto in sponda idraulica destra del fiume Po in Comune di Colorno (PR) e alla rimozione del tratto terminale della rampa esistente posta su terreno privato, così come previsto negli elaborati agli atti, sotto l'osservanza ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere positivo è accordato per l'intervento suindicato e specificatamente alle caratteristiche geometriche, tecniche (idrauliche e geotecniche) evinte dagli elaborati progettuali presentati che diventano parte integrante del presente nulla osta anche se materialmente non allegati;

3. ogni modifica al progetto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria;
4. il richiedente dovrà comunicare con congruo anticipo alla scrivente Agenzia, a mezzo posta elettronica certificata, le date di inizio e fine lavori, nonché indicare la Ditta esecutrice dei lavori di che trattasi. A lavori ultimati dovrà inoltre trasmettere idonea dichiarazione congiunta del Direttore dei Lavori e del richiedente, da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che "l'intervento è stato realizzato conformemente al progetto presentato ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione idraulica rilasciata da quest'Agenzia". La documentazione trasmessa dovrà essere altresì completata con l'invio del "Certificato di collaudo/regolare esecuzione" dell'intervento di che trattasi.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. **la realizzazione della rampa non dovrà intaccare in alcun modo il corpo arginale, se non per le operazioni di ammorsamento; resta assolutamente vietato al richiedente l'esecuzione di qualsiasi lavoro che possa, anche minimamente, alterare forma, altezza e dimensioni dell'arginatura. La rampa dovrà risultare completamente in rilevato;**
3. **la realizzazione della rampa dovrà avvenire con il materiale terroso soggetto a caratterizzazione e risultato idoneo per granulometria, previa miscelazione con un 15-20% di materiale sabbioso in modo da facilitarne la compattazione in fase esecutiva;**
4. **la gestione delle terre da scavo nell'ambito dell'intervento, disciplinata dal D.P.R. 120/2017 e s.m.i., rimane interamente in capo al produttore dei materiali da scavo;**
5. è vietata la sosta di automezzi sia sulla sommità che sulle rampe di accesso così come il deposito di materiali sul corpo arginale;
6. non è autorizzata la fabbricazione e/o la presenza di recinzioni, steccati, staccionate, reti, siepi, muri e palizzate che a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, potrebbero pregiudicare il buon regime idraulico delle acque;
7. il richiedente si impegna a:
 - utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le direttive ambientali in uso nella zona;
 - non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante le operazioni che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modificano la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;
 - non formare accessi definitivi all'alveo, trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
 - garantire la fascia di rispetto di 4 metri dall'unghia arginale nel rispetto del R.D. 523/1909 e del D. Lgs.

152/2006;

8. il transito sulla rampa di accesso è consentito solo ed esclusivamente a mezzi di massa complessiva a pieno carico (PTT) fino ad un massimo di 20 tonnellate;
9. lo stoccaggio del materiale, le baracche, i servizi e quanto asservito al cantiere logistico dovrà essere collocato al di fuori delle arginature, ossia in fascia C con il rispetto dei 4 metri dall'unghia previsti dal TU 523/1904;
10. in ottemperanza all'art. 59 del RD 523/1904 il richiedente dovrà mantenere, a propria cura e spese, in ottimo stato di conservazione le opere oggetto di concessione ed a riparare immediatamente qualsiasi eventuale danno arrecato alle pertinenze idrauliche demaniali per effetto dell'uso della concessione richiesta; in particolare dovrà provvedere:
 - alla manutenzione del piano viabile con rifacimento del manto bituminoso, ove presente, o delle piste bianche non asfaltate per garantire la funzionalità e la sicurezza della circolazione stradale;
 - effettuare la pulizia a regola d'arte del tratto interessato dalla concessione ricadente in scarpata arginale e nella fascia di rispetto di metri 4,00 (quattro) dal ciglio dell'arginatura (comma f dell'art. 96 del T.U. 523 del 25/07/1904), che dovrà essere mantenuta libera al fine dell'ispezionabilità dell'opera idraulica, anche secondo le indicazioni che i funzionari di questa Agenzia ritenessero necessario impartire, pena la decadenza e la revoca immediata del presente atto;
 - effettuare la pulizia con mezzi idonei allo sfalcio del cotico erboso, che in ogni caso non dovrà essere danneggiato, avendo anche cura di non arrecare alcun danno al rilevato arginale;
11. in caso di spostamento, rialzo, rinforzo o altro lavoro qualsiasi, eseguito da questo Ufficio sulla rampa di accesso in argomento, l'Autorità idraulica sarà tenuta esclusivamente a porre in opera un volume di terra pari a quello che venisse incorporato dal rinforzo arginale, rimanendo ogni altra spesa a carico del Concessionario, sia per nuovo materiale eventualmente occorrente, sia per la modificazione delle banchine laterali, sia infine per qualunque altro lavoro si rendesse necessario per ripristinare il piano viabile;
12. il presente autorizza la Ditta richiedente ad accedere e circolare esclusivamente sulle pertinenze demaniali oggetto della richiesta, con mezzi idonei di cui alla richiesta, prescrivendo la massima prudenza nella loro conduzione, avendo particolare attenzione ad accedere quando le condizioni meteo e di inibizione del terreno e del rilevato arginale lo consentano e avendo cura di non arrecare alcun danno al cotico erboso, al rilevato arginale e/o alle sponde dei corsi d'acqua interessati al fine di preservarne l'integrità e la funzionalità nonché salvaguardare la sicurezza del conducente, pena la decadenza e revoca immediata del presente atto;
13. la Ditta richiedente sarà ritenuta unica responsabile di ogni danno/lesione eventualmente arrecato o subito a causa di incidenti causati da impropria condotta di guida o per la mancata osservazione delle prescrizioni sopracitate;
14. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono in corrispondenza della fascia B esondabile del PAI e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
15. considerato che i lavori oggetto del presente atto saranno eseguiti in corrispondenza della fascia B esondabile del PAI, il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia; il richiedente si impegna a provvedere immediatamente alla ricostruzione o ripristino delle opere danneggiate se la loro funzionalità è riconosciuta ai fini idraulici;

16. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta;
17. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPo. Transiti improcrastinabili saranno concessi e potranno avvenire solo su diretto coordinamento dell'Agenzia;
18. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della presente autorizzazione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPo nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
19. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvercano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
20. in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 il richiedente dovrà adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori operanti nel cantiere, in particolare al pericolo esistente in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali allarmi sonori ed effettuando il relativo monitoraggio del corso d'acqua. Mezzi ed uomini dovranno essere allontanati dal cantiere non appena i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza del personale;
21. durante l'esecuzione dei lavori in parola, dovranno essere attuati tutti i provvedimenti che all'atto esecutivo questa Agenzia riterrà necessari nei riguardi della salvaguardia del buon regime idraulico, delle opere idrauliche e delle proprietà demaniali. Resta inteso che in fascia A-B non sarà autorizzata la presenza di strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
22. il Concessionario rimarrà responsabile della regolarità dei transiti, avendo cura di sistemare e provvedere al mantenimento della segnaletica stradale in base al codice della strada;
- 23. qualora vengano installate catene o sbarre a limitazione del traffico, queste dovranno essere segnalate per iscritto all'AIPo e corredate in luogo dell'apposita segnaletica prevista dal Codice della strada. In ogni caso dovrà essere garantito il passaggio ai mezzi dell'AIPo e del personale da questo autorizzato;**
24. ultimati i lavori di realizzazione della rampa, saranno a totale carico del Concessionario tutti gli oneri di rimozione del cantiere e di ripristino delle pertinenze idrauliche eventualmente interessate dagli stessi, ivi compreso le rampe e le piste arginali utilizzate dai mezzi di lavoro;
25. resta esclusa ogni responsabilità dell'AIPo in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in correlazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, in quanto resta obbligo del Concessionario mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno, all'uopo, ritenute necessarie, sempre previa approvazione della competente Autorità Idraulica;
26. in nessun caso il Concessionario potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere;
27. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPo addetto alla vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico della Società richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unita mente alle clausole di carattere erariale;
5. il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previa il consenso scritto di quest'Ufficio; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;
6. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
7. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente Nulla Osta non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Qualora la concessione non sia rilasciato entro 6 (sei) mesi dalla data del presente atto, dovrà essere richiesto un nuovo parere idraulico affinché possa essere verificata la mancata alterazione dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni di rilascio del presente atto.

IL DIRIGENTE

Ing. Gianluca Zanichelli

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica

Ing. Monica Larocca



Il Dirigente Responsabile del S.A.C. di Parma

Dott. Paolo Maroli

Originale firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.